



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 241/90 e ss.mm. ii.;
- VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO il D.P.R. 445/2000;
- VISTO il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/18;
- VISTO l’O.M. n.88 del 16/05/2024 recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto” con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito disciplina per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle GPS;
- VISTO l’art. 6, comma 4, dell’OM 88/2024 che dispone che *“gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*;
- VISTO l’art. 7 comma 8 dell’Ordinanza di cui sopra secondo cui *“l’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”*;
- VISTO l’art. 8, comma 7 dell’O.M. 88/2024 che dispone: *“L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate” con tutte le conseguenze di cui ai successivi commi 8 -10;

- VISTO** il decreto prot. 36840 del 10/09/2024 con il quale è stata disposta la pubblicazione delle GPS della provincia di Roma, posti comuni e di sostegno, del personale docente e del personale educativo, valide per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026;
- PRESO ATTO** delle esclusioni effettuate dal gestore del sistema informatico per chi risultava inserito sia nelle GAE a pieno titolo che nelle GPS della provincia di Roma;
- VISTO** il decreto ministeriale 26 del 19/02/2025 recante la “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente e educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;
- VISTE** le istanze pervenute per via telematica, come previsto dalla nota ministeriale prot. n.86261 del 09/04/2025, finalizzate all’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS;
- VALUTATE** le stesse ed escluse le istanze non rispondenti ai requisiti previsti dal D.M. 26/2025;

DISPONE

Art.1

L’integrazione delle GPS definitive di cui al Decreto prot. 36840 del 10/09/2024 con i relativi elenchi aggiuntivi alla prima fascia validi per l’A.S. 2025/2026.

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Art. 2

Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione si riserva, ai sensi della Legge 241/1990, la possibilità di intervenire in autotutela qualora ciò dovesse rendersi necessario.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente

IL DIRIGENTE
Danilo Vicca